

DOXEE S.p.A.



**PROCEDURA SUI CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI
AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA**

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Doxee S.p.A. in data
26 novembre 2024

PREMESSA

La Società deve nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il "Regolamento Emittenti EGM"), pro tempore vigente, il quale deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147 ter, comma 4, del TUF.

Ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti EGM, il Consiglio di Amministrazione della Società:

(i) dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e, successivamente, almeno una volta all'anno, valuta - sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o a disposizione dell'emittente stesso - le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore;

(ii) in vista dell'effettuazione di tale valutazione, predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza e li rende noti mediante comunicato.

Al riguardo si rammenta che secondo il combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF non sono indipendenti:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.¹;

b) il coniuge, i parenti, gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Il presente documento illustra i criteri quantitativi e qualitativi approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società, per valutare la significatività dei rapporti, anche economici, in grado di compromettere l'indipendenza dell'Amministratore Indipendente (i "**Criteri Quantitativi e Qualitativi**" o i "**Criteri**").

1. CRITERI QUANTITATIVI

1.1. Significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali

Con particolare riferimento ai criteri quantitativi, assumono rilievo i rapporti di

¹ Art 2382 cod. civ.: "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

natura commerciale, finanziaria o professionale che l'amministratore – la cui indipendenza sia oggetto di valutazione – abbia in essere o abbia intrattenuto nell'esercizio nel corso del quale viene resa la dichiarazione di indipendenza ovvero nei tre esercizi precedenti rispetto alla data in cui viene resa la dichiarazione medesima (il "**Periodo di Riferimento**") con i seguenti soggetti:

a) la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi² o il top management³;

b) il soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management (congiuntamente, i "**Soggetti Rilevanti**").

Le sopra citate relazioni commerciali, finanziarie o professionali con i Soggetti Rilevanti sono da considerarsi di norma significative – e, pertanto, in grado di compromettere l'indipendenza dell'Amministratore qualora superino le seguenti soglie:

a) se è un azionista significativo della Società, dove per "**azionista significativo**" si intende un soggetto che, direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona), controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un Amministratore esecutivo o un dipendente:

(i) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; a tal fine, si considerano società controllate di rilevanza strategica le società il cui fatturato sia superiore al 25% del fatturato consolidato del gruppo a cui appartiene la Società; ovvero

(ii) di un azionista significativo della Società (secondo la definizione di "azionista significativo" riportata nella precedente lett. a);

c) se ha intrattenuto relazioni professionali che comportino un riconoscimento economico annuo almeno pari al 100% del compenso percepito annualmente dall'amministratore come componente del Consiglio di Amministrazione.

Si precisa che, ai fini di quanto precede, rilevano anche i rapporti intrattenuti con i Soggetti Rilevanti da uno Stretto Familiare dell'amministratore, per tale intendendosi: (i) i genitori, (ii) i figli, (iii) il coniuge non legalmente separato e i (iv) conviventi (ciascuno, lo "**Stretto Familiare**").

² Per "amministratori esecutivi" si intendono:

- il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali;
- gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguardi anche la Società;
- gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società (ove costituito).

³ Per "top management" si intendono "gli alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società e del gruppo ad essa facente capo".

1.2. Significatività della remunerazione aggiuntiva

Nell'ambito della verifica è da ritenersi "significativa" una remunerazione aggiuntiva percepita dall'amministratore per incarichi nella Società che, complessivamente e su base annuale, sia superiore al 50% del compenso annuale percepito da tale amministratore per la carica di amministratore della Società. La remunerazione aggiuntiva da considerare nell'ambito della valutazione dei requisiti di indipendenza include qualsiasi remunerazione aggiuntiva riconosciuta da parte della Società, di una sua controllata o controllante, anche indirettamente, rispetto al compenso percepito per la carica e quello percepito per la partecipazione ad eventuali comitati endoconsiliari.

Per "compensi per la partecipazione ai comitati" si intendono i compensi che il singolo Amministratore riceve in ragione della sua partecipazione agli eventuali comitati endoconsiliari, purché non sia un comitato esecutivo. Sono inoltre assimilabili ai compensi da "comitati", e dunque rientrano nel "compenso fisso per la carica" anche i compensi per la partecipazione ai comitati o organismi previsti dalla normativa vigente, come ad esempio il comitato per le operazioni con parti correlate e l'organismo di vigilanza, escluso l'eventuale comitato esecutivo. Al contrario, il compenso ricevuto dall'Amministratore della Società per gli incarichi nella società controllante o nelle società controllate è considerato quale "remunerazione aggiuntiva" ed è pertanto valutato nella sua "significatività" ai fini del presente articolo 1.2.

Si precisa che costituisce circostanza idonea a compromettere l'indipendenza anche il fatto che tali incarichi siano ricoperti da uno Stretto Familiare dell'amministratore.

2. CRITERI QUALITATIVI

Con particolare riferimento ai criteri qualitativi, assumono rilievo ulteriori circostanze potenzialmente in grado di compromettere l'indipendenza di un Amministratore quali:

- a)** essere o essere stato Amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- b)** rivestire o aver rivestito la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di Amministratore;
- c)** essere o essere stato socio o Amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- d)** essere uno Stretto Familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Pertanto, a mero titolo esemplificativo, nel caso in cui l'Amministratore Indipendente sia anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, il Consiglio di Amministrazione della Società – indipendentemente dai parametri quantitativi sopra riportati – potrà considerare "significativa" le relazioni professionali dello studio e/o della società di consulenza con i Soggetti Rilevanti che:

a) possano avere un effetto sulla sua posizione e/o sul suo ruolo ricoperto dall'amministratore all'interno dello studio professionale o della società di consulenza; e/o

b) attengano a importanti operazioni della Società e del gruppo ad essa facente capo.

La significatività delle relazioni sopra richiamate è valutata tenuto conto della complessiva attività professionale normalmente esercitata dall'amministratore, degli incarichi ad esso normalmente affidati, nonché della rilevanza che tali relazioni possono assumere per l'Amministratore Indipendente in termini reputazionali all'interno della propria organizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di considerare come rilevante, ai fini della valutazione dell'indipendenza dell'amministratore, ogni ulteriore elemento ritenuto utile e/o opportuno in relazione alle specifiche situazioni riguardanti il medesimo (e.g., la posizione, le caratteristiche individuali e la complessiva attività professionale), adottando criteri ulteriori e/o parzialmente difformi dai criteri qualitativi descritti, che privilegino comunque la sostanza sulla forma.

MODIFICHE AI CRITERI DI VALUTAZIONE

Ogni qualvolta fosse necessario in ragione di modifiche apportate alla normativa (anche regolamentare) applicabile agli emittenti con titoli negoziati sull'Euronext Growth Milan e/o di mutamenti delle prassi di mercato in materia e/o in caso di richiesta da parte dell'Euronext Growth Advisor e/o di Borsa Italiana, il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà modificare i suddetti criteri di valutazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente indicato, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società in quanto emittente con titoli quotati su Euronext Growth Milan.